## rocifisso e Costituzione: un'ardua compatibilità

di Nicola Recchia\*

(6 marzo 2002)

Pur dopo l'intervento del prof. Cimbalo, esaustivo di molti argomenti che certamente avrei saputo esporre in modo molto meno compiuto, vorrei proporre un ulteriore modestissimo contributo al *forum* sul crocifisso nelle scuole pubbliche. La questione, da tempo, molto mi stimola trovandomi, frequentemente, ad operare, nella professione, in luoghi ove si amministra la giustizia tutelando, sì, il testimone col richiamarlo all'impegno - e non più al giuramento davanti a Dio - a dire la verità ma davanti ad un giudice sopra la cui testa campeggia, quasi sempre, il crocifisso. Ed anche poiché, uscendo - troppo di rado, in verità - dalle aule giudiziarie per entrare in quelle universitarie, mi trovo, talvolta, a discorrere di laicità dello stato con studenti di certo troppo presi dalla prova d'esame per rendersi conto che, sopra la mia testa e quella dei miei colleghi, campeggia il medesimo simbolo. Per questo, probabilmente, mi sono interessato alla vicenda giudiziaria del prof. Montagnana (tra l'altro curiosa ipotesi di "nemesi giudiziaria" essendo il professore nipote di Togliatti, cioè di uno dei principali fautori, tra i costituenti, dell'art. 7 co. 2 cost. perno di tante teorie confessioniste) risolta dalla Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la nota decisione n. 439 del 2000 la quale ha per me costituito occasione per ripercorrere, in sede di commento dato alla rivista "II diritto ecclesiastico", l'evoluzione, in giurisprudenza, del concetto di laicità dello stato.

Ha ragione il prof. Cimbalo: l'estensore della sentenza 439/2000 ha fatto un lavoro ottimo ed efficace. Non me ne meraviglio, peraltro, essendo la motivazione opera del prof. Nicola Colaianni noto per essere uno dei più attenti studiosi del diritto ecclesiastico contemporaneo. Moltissimo vale l'inappuntabile precisione nel richiamare le norme giuridiche concernenti l'affissione dei crocifissi nei pubblici locali. Norme tutte di rango sub-regolamentare, tutte alquanto vetuste e tali da essere, inevitabilmente, collocate in un ambito ben preciso. Ambito che è quello - lo dice chiaramente la motivazione - dell'instaurando confessionismo dello stato totalitario fascista e, pure, del disfavore verso le confessioni minoritarie ritenute fonte potenziale di sovversione [si veda il passo della relazione al progetto di legge sui culti ammessi riportato da S. LARICCIA, Coscienza e libertà, p. 136], della religione cattolica piegata ad instrumentum regni, fattore d'identificazione e coesione della nazione e del popolo italiano per questo, destinata ad assurgere in sé, di lì a qualche anno, perfino al rango di bene giuridico di più d'una norma incriminatrice oggi censurata, dopo lungo percorso interpretativo, dalla Corte Costituzionale. Ora mi pare difficile che questo crocifisso, per queste ragioni appeso al muro, possa ancora stare Iì. Non lo consente il principio supremo della costituzione detto di laicità dello stato. Valga la chiara enunciazione del giudice di legittimità: "Il principio indicato implica un regime di pluralismo confessionale e culturale (c. cost. 12.4.1989 n. 203) e presuppone (...) l'esistenza di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà." [cfr. Cass. pen., IV sez., n.439 del 2000, pag. 5 della motivazione] Quelle circolari sono dunque morte (e di morte ingloriosa, secondo me) e sepolte: la loro espulsione dal sistema delle fonti è dato di fatto acquisito ed incontrovertibile alla luce dei principi.

E' poi certamente vero, per altro verso, che tanto si può dire - e tanto è stato pur detto - sul principio supremo di laicità, e letture come quella del prof. Olivetti sono, comunque la si pensi, di grande interesse. Qui è bene stare, però, alla consolidata interpretazione che ne dà, da tempo, la Corte costituzionale (e che, fedelmente, la Cassazione ha richiamato), servendosene come primario canone ermeneutico atto a preservare da ogni personale, e come tale opinabile, (più che errata, mi consentirà il prof. Coppola) concezione di laicità. Ebbene anche alla stregua di questa laicità, attiva e plurale e che non tollera esclusivismi, la compatibilità crocifisso-costituzione non c'è. La prova ultima ce l'ha data, con comportamento concludente, la stessa Corte costituzionale.

Dubito, d'altronde. che possa, in senso opposto, servire l'ulteriore valenza culturale del crocifisso. Questo criterio è stato per lunghi anni utilizzato - sia perdonata l'osservazione irriverente - a mo' di "foglia di fico": in tante sentenze, in qualche parere, vari organi di giurisdizione superiore ne hanno fatto uso, spesso eccessivamente spregiudicato, per rileggere e salvare dati normativi precostituzionali di chiara valenza confessionista. Da ultimo, invece, il criterio medesimo sembrerebbe patire una certa desuetudine; vorrei dire: "meglio tardi che mai" ma temo che recenti avvenimenti destinati ad entrare nella storia, possano indurre ad improvvide - dal mio punto di vista - retromarce. E' certo, comunque, che, a suo tempo, il crocifisso non venisse esposto ad evocare, accademicamente, il comune *humus* culturale degli italiani; oggi, in ogni modo, riterrei difficile far valere l'accordo del 1984 e le sue costantemente late, elastiche sino all'ambiguità, enunciazioni per trovarne un supporto anche men che solido alla sua esposizione. D'altronde se la copertura

costituzionale, ex art. 7 co. 2 cost., dell'accordo di villa Madama - pure contestata con robuste e logiche argomentazioni da cospicua quanto autorevole dottrina (tra gli altri Botta, F. Finocchiaro, Lariccia) - è, indirettamente, "suggerita" [come dice R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, pag. 108] dalla Corte Costituzionale non va, comunque, dimenticato che la stessa Corte insegna che le norme pattizie sottostanno ai principi supremi (e già lo ricordava il prof. Cimbalo). Cosicché s'impone una loro interpretazione conforme al principio di laicità volta a preservare la coerenza complessiva dell'ordinamento, altrimenti, da tutelare con le inevitabili, cogenti, censure del caso.

Infine, scivolando dal terreno dell'interpretazione giuridica ad altro, se possibile, più accidentato, mi chiedo: perché lo stato italiano dovrebbe perseverare nel riempire le sue stanze di crocifissi con valenza culturale e storico-nazionale? Quale imprescindibile necessità induce e vincola a ciò? L'affermazione di una qualche etica forte - evocata ed auspicata dal prof. Coppola - da mostrare, quasi imporre, ai cittadini (starei per dire, a questo punto, ai governati)? E perché lo stato repubblicano, laico e pluralista, dovrebbe scegliere il simbolismo di un'etica che, nel protrarsi del conflitto sociale tra cattolicesimo e laicità (peraltro contenuto, dal 1948 in poi, nei termini di un confronto via via più produttivo di risultati apprezzabili proprio a cominciare dalla carta costituzionale medesima), propenda inequivocabilmente a favore del primo? Non sarà opportuna, invece, una non scelta che implichi la rinuncia ad ogni evocazione di una cultura ufficiale che, per esservi stata in trascorsi tempi bui, è bene che non vi sia oggi e, pure, domani? Eviteremo così ogni rischio di riedizioni di tribunali delle coscienze attualmente, purtroppo, in voga in Baviera e di ogni forma di arbitraria predeterminazione del pensiero dei consociati, cosa invero più consona ad uno stato paternalista ed autoritario che ad uno pluralista e democratico.

\* avvocato in Rieti; cultore della materia "diritto ecclesiastico comparato" nella facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma "La Sapienza"-